

**ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO
PER VALUTAZIONI BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE**

Rep. n. 45.924

Racc. n. 3.129

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila (2000) il giorno ventisette
del mese di dicembre

in Pavia via Strada Nuova n.65 in una sala dell'Università degli Studi di
Pavia.

Innanzi a me Dottor ANGELINA ROSSI Notaio in Stradella, iscritto nel
Ruolo del Collegio Notarile di Pavia, senza assistenza dei testimoni
avendovi le Parti d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunziato
sono presenti:

UNIVERITA' DEGLI STUDI DI PAVIA con sede in Pavia via Strada Nuova
n.65 codice fiscale: 80007270186 in persona del Magnifico Rettore Prof.
Roberto Schmid nato a Lodi il 19 dicembre 1938 domiciliato agli effetti del
presente atto presso la sede dell'Università, a quanto infra autorizzato in
forza di verbali del Senato Accademico in data 25 settembre 2000 e 29
settembre 2000 che per estratti certificati conformi rispettivamente in data
24 ottobre 2000 e 16 novembre 2000 al presente atto si allegano sotto le
lettere "A" e "B".

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA
RIABILITAZIONE con sede in Pavia via Adolfo Ferrata n.4 - riconosciuta
come persona giuridica con D.P.R. 15 giugno 1965 n.991 codice fiscale:
00305700189 in persona del Dottor Costantino Passerino nato a Milano il 7
gennaio 1947 domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede
dell'Ente, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di procuratore
speciale dell'Ente in forza di procura conferita dal legale rappresentante



Prof. Umberto Maugeri autenticata nella firma da me Notaio in data 22 dicembre 2000 Rep. n. 45.915 che al presente atto si allega alla lettera "C" ed in forza ed esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 2 ottobre 2000 che per estratto da me Notaio rilasciato in data 20 dicembre 2000 Rep. n. 45.192 al presente atto si allega alla lettera "D".

Detti comparenti dell'identità personale dei quali, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ed agendo nelle predetti vesti e rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue.

Viene costituito fra l'Università degli Studi di Pavia e la Fondazione Salvatore Maugeri Clinica Del Lavoro e Della Riabilitazione un Consorzio regolato dai seguenti patti e condizioni.

- Art. 1 - Costituzione e denominazione del consorzio


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2602 C.C. è costituito un consorzio per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca nell'ambito di attività di ordine biologico, farmacologico, normativo e regolatorio.


Il Consorzio è denominato *Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche* secondo le previsioni di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utile alle imprese ed enti consorziati.

Al Consorzio potranno essere ammessi altri partecipanti, previa deliberazione dell'assemblea consortile di cui al successivo art. 9, che determinerà altresì l'ammontare dei versamenti al fondo consortile dell'ente ammesso.

- Art. 2 - Sede -





Il Consorzio ha sede legale presso la Fondazione Maugeri, Via Palestro n.26 - Pavia.

Potranno essere istituite sedi secondarie, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

- Art. 3 - Oggetto

Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento delle attività di:

- osservazione programmata di farmaci, di sostanze biologiche e di tecnologie connesse;
- studio e applicazione di procedure normative e tecnologiche nel settore biologico e farmaceutico;
- valutazioni di farmacoeconomia e di tecnologie connesse, utilizzando le competenze dei consorziati in campo scientifico, normativo e gestionale.

Il Consorzio, inoltre, collabora alle iniziative della Scuola Interfacoltà di Specializzazione in Discipline Regolatorie dell'Università degli Studi di Pavia.

Per lo svolgimento di suddette attività, il Consorzio si articola su almeno le seguenti Unità operative.

- 1) Osservatorio sui farmaci e sulle relative procedure di progettazione, ricerca, registrazione e commercializzazione.
- 2) Centro per le valutazioni di farmacoeconomia e di tecnologie connesse.
- 3) Unità per la progettazione e l'esecuzione di studi nel campo delle Discipline Regolatorie (Regulatory Affairs).

- Art. 4 - Durata del Consorzio

La durata del consorzio è prevista fino al 2005 e potrà essere prorogata prima di tale scadenza con il consenso di tutti i soggetti consorziati, i quali

tuttavia si obbligano fin da ora a prorogare detta durata fino al totale esaurimento delle operazioni programmate se comportanti adempimenti ed oneri assunti dal Consorzio che eventualmente risultassero pendenti alla scadenza come sopra prevista e/o alle successive scadenze delle proroghe eventualmente deliberate.

- Art. 5 - Consorziati e fondo consortile

Partecipano al Consorzio come soci fondatori:

- l'Università degli Studi di Pavia;
- la Fondazione Salvatore Maugeri.

E' costituito un fondo consortile pari a lire 60 milioni.

L'apporto al fondo consortile da parte dell'Università degli Studi di Pavia sarà costituito da servizi e prestazioni di opera con esclusione di qualsiasi obbligo di versare contributi in denaro.

L'apporto consortile della Fondazione Maugeri sarà costituito da lire 60 milioni.

L'ammontare del fondo potrà essere variato con deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con maggioranza dei 4/5 dei consorziati.


- Art. 6 - Risultati di gestione


Il Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione, non ha finalità di lucro.

Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano oggetto dell'attività del Consorzio.

- Art. 7 - Esercizio sociale

L'attività del consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali d'attività. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2001.





Al termine di ogni esercizio il Consiglio redige la situazione patrimoniale e il conto dei profitti e perdite secondo la legislazione vigente.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata ai sensi del successivo art. 15.

- Art. 8 - Obblighi dei consorziati

I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente statuto.

Ciascun partecipante si impegna a mettere a disposizione del consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le attività o mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi consortili nei settori biologico, farmacologico, farmaco-economico, normativo e regolatorio.

Le attività saranno realizzate anche in collaborazione con istituzioni governative, enti pubblici e privati, siano essi collocati in ambito nazionale o internazionale, con particolare riferimento all'area europea.

Allo scopo saranno formulati dei programmi poliennali di attività integrate fra le varie Unità operative.

- Art. 9 - Nuove adesioni

Le eventuali nuove richieste di adesione al Consorzio dovranno essere approvate all'unanimità dall'Assemblea consortile, previa proposta da parte del consiglio di Amministrazione. L'Assemblea consortile determinerà anche le modalità e le quote associative.

- Art. 10 - Recesso

I consorziati possono recedere in qualsiasi momento del Consorzio, motivando le ragioni del recesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede legale.

Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il soggetto



precedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto.


- Art. 11 - Esclusione dal Consorzio

Previa proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea consortile decide con voto unanime degli altri soci, l'esclusione del soggetto consorziato che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio dal disposto di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, nonché per i seguenti motivi:

- a) fallimento e/o apertura delle procedure pre fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento per le imprese industriali ammesse al Consorzio;
- b) Estinzione, a qualunque titolo dovuta, dell'ente consorziato;
- c) Apertura delle procedure di liquidazione dell'ente consorziato;
- d) Grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli obblighi stabiliti al precedente art. 8.

L'esclusione del Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea consortile con le stesse modalità nei confronti dei soggetti privati partecipanti al Consorzio, in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società e/o imprese.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato del Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.





L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto consorziato, della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.

Il socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal medesimo ai sensi della lettera d) del primo comma del presente articolo.

- Art. 12 - Ulteriori effetti del recesso e dell'esclusione

A far data dall'intervenuta efficacia del recesso o della esclusione, i Consorziati receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio, anche se connesse e/o consequenziali all'esecuzione e/o al perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del Consorzio o di terzi e che risultino pendenti alla data alla quale il recesso o l'esclusione producono effetti.

- Art. 13 - Modificazioni di statuto

Le modificazioni dello statuto del Consorzio sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei Consorziati.

- Art. 14 - Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Board dei Direttori delle Unità operative di cui all'art. 3;
- d) il Presidente;
- e) l'Amministratore Delegato;

f) il Collegio dei Sindaci.

- Art. 15 - L'Assemblea Generale

Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno per deliberare sul preventivo economico-finanziario e sul conto consuntivo e ogni volta che ne sia fatta domanda da almeno i 3/5 (tre quinti) dei consorziati specificando gli argomenti da trattare, sempre che gli stessi rientrino nella competenza dell'Assemblea stessa, ai sensi del successivo art. 16.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, in qualunque tempo se ne ravvisi l'opportunità o la necessità.


L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di dimostrata urgenza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Fanno parte dell'Assemblea; con voto consultivo, sia l'Amministratore delegato, sia i Direttori delle Unità operative di cui all'art. 3.

Ogni consorziato dovrà comunicare per iscritto alla segreteria del Consorzio il proprio domicilio e le eventuali variazioni; in mancanza di ciò e comunque in caso di irreperibilità, il consorziato si intenderà domiciliato presso la sede del Consorzio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in caso di sua assenza, dal consorziato designato dagli intervenuti presenti.



Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dall'Amministratore Delegato o, in caso di suo impedimento, da uno dei Direttori delle Unità operative, nominato dagli intervenuti presenti.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, il rappresentante di ciascun ente consorziato può delegare, mediante procura generale o speciale, altro appartenente al medesimo ente.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al Consorzio.

Essa delibera a maggioranza, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.



Le votazioni avvengono in modo palese per appello nominale.

Il verbale di ogni assemblea, firmato da chi la presiede e dal segretario, è inviato in copia a tutti i consorziati.

- Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale provvede a deliberare:

- a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'approvazione del preventivo economico-finanziario e della relazione relativa;
- c) l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sull'attività del Consorzio;
- d) in ordine al fondo consortile;
- e) l'ammissione di nuovi consorziati, ai sensi del precedente art. 9;
- f) l'esclusione dei Consorziati ai sensi del precedente art. 11;
- g) sulle modifiche dello statuto, ai sensi del precedente art. 13;
- h) sulla nomina dei sindaci, ai sensi del successivo art. 20;



i) le operazioni e procedure relative allo scioglimento e/o alla liquidazione del Consorzio, nonché alla nomina di uno o più liquidatori;

l) su quegli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre alla decisione assembleare, ancorché rientranti nelle materie di propria competenza, ai sensi del successivo art. 18.

- Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque consiglieri; ciascun socio fondatore ha diritto a nominare un consigliere, gli altri consiglieri sono nominati dall'Assemblea Generale.


I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri, il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consorzio.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea, prima della scadenza del mandato.

I Consiglieri nominati dall'Assemblea Generale nel corso del triennio decadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di consigliere il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i membro/i nel rispetto delle designazioni di cui al comma 1, salvo ratifica della cooptazione da parte dell'Assemblea nella prima adunanza successiva.



Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) ad attuare, nell'ambito delle direttive formulate dall'Assemblea Generale, l'oggetto del Consorzio, di cui all'art. 3;
- b) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- c) a vigilare sull'osservanza dello statuto;
- d) all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza dell'Assemblea e del Presidente;
- e) a predisporre il preventivo economico-finanziario e la relazione illustrativa;
- f) a redigere la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria da allegare al conto consuntivo;
- g) all'istituzione di sedi secondarie del Consorzio;
- h) a proporre all'assemblea l'ammissione o l'esclusione di consorziati;
- i) a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto;

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce una volta ogni sei mesi ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca il Consiglio anche quando gliene venga fatta richiesta da un membro dell'Assemblea Generale dei consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ogni impegno di spesa che non trovi copertura nei fondi disponibili del Consorzio, compreso il fondo consortile, dovrà previamente essere deliberato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non si raggiunga un consenso unanime il Consiglio di Amministrazione si riunirà in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno, entro i quindici giorni successivi, intendendosi il quorum deliberativo in tale sede pari a 3/4 dei componenti.


Il consorziato dissenziente avrà comunque la facoltà di recesso, così come previsto dallo statuto, fermo restando che in tal caso il predetto consorziato non sarà tenuto a dare esecuzione alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.


- Art. 18 - Il Presidente del Consorzio

Il Presidente rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari, nonché nei rapporti con autorità, enti consorziati e terzi privati.

Il Presidente provvede:

- a) a presiedere l'Assemblea Generale dei Consorziati e il Consiglio di Amministrazione, curandone le convocazioni e fissandone l'ordine del giorno;
- b) a presentare all'Assemblea il preventivo economico-finanziario e la relazione illustrativa predisposta in accordo con il Consiglio di Amministrazione;
- c) a presentare all'Assemblea il conto consuntivo, la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;
- d) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;
- e) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente statuto.





Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dall'Amministratore Delegato.

- Art. 19 - Il Board dei Direttori

E' costituito dai Direttori di ognuna delle Unità operative ed è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

I Direttori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di soggetti aventi capacità tecnico-amministrativa e specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del Consorzio, e sono revocati con deliberazione dello stesso Consiglio.

I Direttori redigono annualmente il piano di attività e lo sottopongono al Consiglio di Amministrazione.

I Direttori dirigono l'attività relativa alla propria Unità operativa, secondo quanto stabilito dai piani annuali di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Board dei Direttori partecipano, con voto consultivo, all'Assemblea Generale del Consorzio.

- Art. 20 - L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di soggetti aventi capacità tecnico-amministrativa adeguata ed è revocato con deliberazione dello stesso Consiglio.

L'Amministratore Delegato provvede:

- a) a dare esecuzione a tutte le deliberazioni degli organi consortili, partecipando, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea Generale ed a curare la redazione dei verbali delle relative sedute;
- b) a coordinare tutta l'attività di competenza del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, cui rende conto



dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e/o progetti;

- c) a redigere, sulla base delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Board dei Direttori delle Unità operative il progetto di preventivo economico-finanziario ed il conto consultivo;
- d) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

- Art. 21 - Il Collegio dei Sindaci

Il Consiglio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea Generale e resta in carica per un triennio.

L'Assemblea provvede a nominare altresì due Sindaci supplenti.

Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno.

Qualora per decesso, per dimissioni e per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei Sindaci effettivi, esso verrà surrogato dal Sindaco supplente più anziano di età sino al rinnovo delle cariche sociali.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui agli artt. 2403 e ss. dei C.C.


- Art. 22 - Libri consortili

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, il Consorzio dovrà tenere:

- a) i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze del Board dei Direttori;
- c) il libro delle riunioni del Collegio Sindacale.

- Art. 23 - Patti successivi

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale si potrà provvedere con patti o convenzioni successivi tra il Consorzio ed i singoli consorziati o terzi.



- Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie:

- per il decorso del termine di durata;
- per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consorziati;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione dei relativi apporti al fondo medesimo ed in relazione all'entità delle contribuzioni rese dai consorziati in prestazioni e servizi, determinate in conformità a criteri generali che saranno stabiliti dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

- Art. 25 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Consorzio e gli associati, nonché tra gli associati in relazione all'attività consortile, sarà decisa:

- a) da un collegio arbitrale composto da tre membri, mandatarî a transigere, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri nominati dalle parti;
- b) in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia, che provvederà a nominare anche l'arbitro della parte che non vi ha provveduto.

Il collegio arbitrale emetterà lodo entro 90gg. dall'insediamento e secondo le formalità di rito.

- Art. 26 - Clausola residuale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

A questo punto l'Assemblea qui riunita procede seduta stante alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

A comporre il Consiglio di Amministrazione per i primi tre anni vengono chiamati i Signori:

Benzi Professor Gianmartino nato ad Alessandria il 22 marzo 1931 docente universitario residente in Certosa di Pavia via Marconi n.31 su designazione dell'Università degli Studi di Pavia;

Passerino Dott. Costantino nato a Milano il 7 gennaio 1947 ivi residente in via Enrico Noe n.1 su designazione della Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione;

Ceci Professor Adriana nata a Barletta il 9 dicembre 1942 residente in Bari via della Costituente n.37 su designazione unanime dell'Assemblea e di questi il Professore Gianmartino Benzi quale Presidente.


A comporre il Collegio sindacale per i primi tre anni vengono chiamati i Signori:

Fossati Dott. Magda nata a Roma il 3 settembre 1937 ivi residente via Sergio Forti n.23

Masia Dott. Antonello nato ad Algero il 3 gennaio 1949 residente in Roma via Greppi n.77

Mazzaglia Dott. Mariangela nata a Messina il 1 Marzo 1957 residente in Pavia via Mascherpa n.75, quali Sindaci effettivi e di questi il Dott. Antonello Masia quale Presidente;

Sacchetti Dott. Luigi Maria nato a Mulazzano il 25 Maggio 1932 domiciliato in Milano via Goldoni n.11;



Sacchetti Dott. Paolo Maria nato a Milano il 15 Agosto 1962 domiciliato in
Milano via Goldoni n.11, quali Sindaci Supplenti.


I Componenti dispensano me Notaio della lettura degli allegati dichiarando
di averne prima d'ora preso visione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle Parti le
quali dichiarano di approvarlo. E' scritto a macchina, a norma di legge da
persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su cinque fogli
per pagine diciotto e fin qui della diciannovesima.

F.to Roberto Schmid

Costantino Passerino

ANGELINA ROSSI Notaio (L.S.)



Certifico io sottoscritto Dr. Salvatore Pantaleo, Notaio in Putignano,
iscritto al Collegio Notarile di Bari, che la presente copia composta da nove
fogli è conforme all'originale esistente alle pagine da 1 a 17 del libro
VERBALI delle Assemblee del Consorzio per Valutazioni Biologiche e
Farmacologiche con sede in Pavia alla via Luigi porta n. 14 , codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pavia 01897720189
Libro vidimato in data 29 gennaio 2001 rep. 75933 dal Notaio Vittorio
Quagliata di Sesto San Giovanni

Putignano venti marzo duemilaquindici alla via Don Minzoni n. 17



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Pantaleo', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'SALVATORE PANTALEO' around the top edge and 'NOTAIO' at the bottom. The center of the seal features a coat of arms with a crown on top. The signature is written in a cursive style, with the first letter 'S' being particularly large and looping.